Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Venerdì, 30 ottobre 1970** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 276 DEL 30 OTTOBRE 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 56: **Vetrerie Riunite Bordoni Miva, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 settembre 1970. — **IBM Italia, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1960-80 sorteggiate l'8 ottobre 1970. — **Calzificio del Mezzogiorno, società per azioni, in Latina:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1970. — **Istituto Mobiliare Italiano - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1970. — **Credito Navale - Sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1970. — **Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale) - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1970. — **Bibolini - Società di navigazione, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1970. — **Sicilcarbo - Società di navigazione, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1970. — **Officine e Fonderie Galtarossa, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1970. — **Cartiera Fedrigoni & C., società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1970. — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1970 (Deliberazione 6 dicembre 1963). — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1970 (Deliberazione 16 febbraio 1957). — **Fabbrica lombarda colori anilina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1970. — **Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 settembre 1970. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 5,50 % 1963-1983 sorteggiate il 13 ottobre 1970. — **Officine Fonderie ing. Giovanni Breda, società per azioni, in Cadoneghe:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1970. — **Merloni, società per azioni, in Fabriano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1970. — **Metalmeccanica, società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1970. — **Società Italiana per la Fabbricazione di Contatori Elettrici - S.A.I.C.E., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1970. — **Saroglia Ermenegildo & Figlio, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1970. — **Cartonificio Fiorentino, società per azioni, in Sesto Fiorentino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1970. — **IRIS Officine Meccaniche, società per azioni, in Verona:** Rimborso di obbligazioni. — **Pirelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1948-73 sorteggiate il 20 ottobre 1970. — **Efibanca - Ente Finanziario Interbancario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 6 % 1964-1974 sorteggiate il 21 ottobre 1970. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Edison 6 %, emissione 1948, sorteggiate dal 7 al 9 ottobre 1970. — **Officine Morando, società per azioni, in Asti:** Rimborso di obbligazioni. — **Industrie Chimiche Barzaghi U.F.A., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1970. — **Schnell Hico Italiana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1970. — **Sicula Sarda - Società di navigazione, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1970. — **Lanificio G. B. Conte, società per azioni, in Schio (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1970. — **Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL - Compartimento di Napoli:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 20 ottobre 1970.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 20 agosto 1970
Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1970
Registro n. 26 Difesa, foglio n. 146

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione *dell'encomio solenne* già loro *tributato* con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43 Guerra, foglio n. 159 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagina 646):

TRACCHIA Ruggero, da Roma, tenente.

Regio decreto 9 aprile 1914, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1914, *registro n.* 48 Guerra, foglio *n.* 131 (Bollettino ufficiale 1914, dispensa 10, pagina 429):

MAZZEI Guglielmo, da Piombino (Pisa), sergente maggiore.

Regio decreto 4 giugno 1914, registrato alla Corte dei conti l'1 luglio 1914, registro n. 49 Guerra, foglio n. 154 (Bollettino ufficiale 1914, dispensa 26, pagina 689):

MAZZEI Guglielmo, da Piombino (Pisa), sergente maggiore.

Decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1916, registro n. 26 Guerra, foglio n. 24 (*Bollettino ufficiale 1916, dispensa 96, pagina 5763*):

GIANNUZZI Cataldo, da Corigliano Calabro (Cosenza), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre 1916, registro n. 29 Guerra, foglio n. 70 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 106, pagina 6600):

TONDI Pasquale, da Montese (Modena), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1917, registro n. 38 Guerra, foglio n. 41 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 14, pagina 1091):

BERRETTINI Virgilio, da Rocca Gloriosa (Salerno), sergente maggiore.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(10069)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970, n. **759.**

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che il corso degli studi della facoltà di medicina e chirurgia è portato da due a tre anni e pertanto gli articoli 43 e 44 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Facoltà di medicina e chirurgia
(limitata al primo triennio)

Art. 43. — Sono titoli di ammissione alla facoltà di medicina e chirurgia quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 44. — Gli insegnamenti del triennio sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1) Chimica;
2) Fisica;
3) Biologia e zoologia generale, compresa la genetica e la biologia delle razze;
4) Anatomia umana normale (biennale);
5) Fisiologia umana (biennale al 2° e al 3° anno);
6) Patologia generale (biennale al 2° e al 3° anno);
7) Chimica biologica;
8) Microbiologia;
9) Farmacologia.

Insegnamenti complementari:

1) Istologia ed embriologia generale;
2) Anatomia topografica;
3) Istochimica;
4) Parassitologia;
5) Virologia;
6) Scienza dell'alimentazione;
7) Radiobiologia;
8) Storia della medicina;
9) Psicologia.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti.

Le esercitazioni per le discipline complementari sono obbligatorie invece solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale, essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto degli studi.

Lo studente può ottenere l'iscrizione al 3° anno se ha frequentato gli insegnamenti fondamentali previsti per il biennio e ha superato i relativi esami. Il passaggio può, tuttavia, essere concesso se lo studente si trovi in difetto di due soli esami.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 8. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1970, n. 760.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Lorenzo Cappelli », con sede in Mercato Saraceno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Forlì in data 19 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Lorenzo Cappelli » di Mercato Saraceno, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 4 dello statuto approvato con regio decreto 24 ottobre 1912, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Lorenzo Cappelli », con sede in Mercato Saraceno (Forlì), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Forlì;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Mercato Saraceno;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 24 ottobre 1912, modificato con regio decreto 15 maggio 1939, e decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 1. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1970, n. 761.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Umberto I », con sede in Montecarotto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ancona in data 14 ottobre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Umberto I » di Montecarotto, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visto il verbale in data 26 luglio 1968 della commissione provinciale per l'individuazione e l'inventario dei beni degli enti ospedalieri con il quale quell'organo ha ritenuto che l'ospedale civile « Umberto I » di Montecarotto rientrasse tra gli enti di cui al primo comma dell'art. 3 della legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto, alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 20 gennaio 1898, modificato con regio decreto 24 gennaio 1915;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Umberto I », con sede in Montecarotto (Ancona), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ancona;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Montecarotto;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 20 gennaio 1898, modificato con regio decreto 24 gennaio 1915.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 2. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. **762**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 49, relativo agli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio è modificato nel senso che vengono attribuiti i seguenti nuovi insegnamenti complementari agli istituti della facoltà a fianco di essi indicati:

1) istituto di ricerche aziendali: ragioneria pubblica;

3) istituto di tecnica del credito: tecnica degli scambi e cambi con l'estero, economia e tecnica del credito mobiliare;

8) istituto di ricerche economico-agrarie e forestali: economia di mercato dei prodotti agricoli;

9) istituto di matematica: ricerca operativa, teoria delle decisioni e teoria dei giochi;

10) istituto di statistica: statistica aziendale.

Dopo l'art. 265 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in « Fisica dello stato solido » annessa alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Scuola di perfezionamento in « Fisica dello stato solido »

Art. 266. — La scuola di perfezionamento in fisica istituita presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di Parma, ha fine scientifico e rilascia il diploma di perfezionamento nell'indirizzo di fisica dello stato solido.

Il corso degli studi ha la durata di due anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 267. — Il funzionamento della scuola è affidato ad un consiglio direttivo nominato dalla facoltà. Il consiglio direttivo propone di anno in anno alla facoltà gli insegnamenti da impartire e i relativi programmi, e nomina per un periodo di un anno un direttore, al quale sono affidate l'organizzazione e la sorveglianza sul regolare funzionamento degli insegnamenti e degli esami. Il direttore è coadiuvato da un segretario.

Gli insegnanti della scuola sono proposti, d'intesa col consiglio direttivo, dal direttore, che può scegliere tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli assistenti ed anche tra persone di riconosciuta competenza in uno degli indirizzi trattati nella scuola; tali proposte sono sottoposte all'approvazione della facoltà.

Art. 268. — Alla scuola di perfezionamento in fisica dello stato solido sono ammessi i laureati in fisica, matematica, ingegneria e chimica.

L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli.

Sono da considerarsi titoli preferenziali:

a) il voto di laurea;

b) documentazione di eventuali servizi prestati attinenti alle discipline impartite nel corso degli studi specialistici;

c) eventuali pubblicazioni.

Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola è fissato in trenta allievi per ogni anno di corso.

Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti.

La frequenza ai singoli corsi deve essere attestata dai rispettivi docenti.

Art. 269. — Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal consiglio direttivo e sono formate dal professore della materia e da due altri insegnanti della scuola. La commissione per l'esame di diploma è nominata dal consiglio direttivo ed è formata da quattro membri scelti fra gli insegnanti della scuola e da un contro-relatore nella persona di un competente nel soggetto particolare della dissertazione; il quale può essere anche un professore di altra università.

L'esame di diploma consisterà nella discussione di una dissertazione originale scritta.

Art. 270. — L'esame di diploma dovrà essere superato entro cinque anni dalla data di immatricolazione. I candidati non riconosciuti idonei ad una prima prova non potranno ripresentarsi prima che sia trascorso un periodo di undici mesi.

Art. 271. — Le materie di insegnamento sono:

1) Matematica applicata;
2) Complementi di analisi;
3) Complementi di fisica teorica;
4) Complementi di fisica dello stato solido;
5) Proprietà magnetiche della materia;
6) Fisica dei liquidi;
7) Tecniche della fisica degli stati condensati;
8) Complementi di chimica fisica;
9) Complementi di meccanica statistica;
10) Fisica delle superfici;
11) Complementi di elettronica;
12) Semiconduttori;
13) Elettronica quantistica;
14) Spettroscopia a microonde;
15) Fisica dei plasmi;
16) Fisica dei gas debolmente ionizzati;
17) Tecnica dell'alto vuoto;
18) Rilevatori a scintillazione;
19) Spettrofotometria U.V., ottica e I.R.;
20) Diffratometria X ed elettronica;
21) Fisica dei metalli;
22) Teoria quantistica dei campi;
23) Macchine calcolatrici e programmazione.

Gli insegnamenti potranno essere annuali o semestrali. Due insegnamenti semestrali sono a tutti gli effetti equivalenti ad un insegnamento annuale.

I corsi saranno integrati da esercitazioni pratiche e potranno essere integrati anche con conferenze su materie e argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.

Art. 272. — Per ogni anno di corso il numero minimo degli insegnamenti annuali è fissato in cinque; il numero massimo in dieci. Gli insegnamenti annuali potranno essere sostituiti in parte con coppie di corsi semestrali secondo l'ordine di studi fissato dal consiglio direttivo della scuola a norma dell'art. 271.

Gli allievi per essere ammessi all'esame di diploma dovranno avere superato gli esami di profitto previsti dall'ordinamento di studi.

Art. 273. — Il consiglio direttivo della scuola, con manifesto annuale, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabilisce quali siano i corsi a carattere annuale o semestrale, nonchè degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei due anni di corso) e l'ordine e le modalità degli esami.

Art. 274. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi generali, stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della facoltà.

La tassa di diploma è pari alla tassa di laurea, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. La misura dei contributi per le esercitazioni di laboratorio e per altre prestazioni durante il corso degli studi è fissata dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udita la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ed il consiglio direttivo della scuola.

Inoltre i mezzi finanziari per il funzionamento della scuola (stipendi e attrezzature) saranno reperiti sui contributi di cui sopra, sui finanziamenti destinati allo istituto di fisica, e, infine, ci si avvarrà di insegnamenti già esistenti per il corso di laurea in fisica e già sovvenzionati.

Art. 275. — Presso la scuola di perfezionamento in fisica dello stato solido, è istituito un seminario di fisica.

Gli articoli 278, 279, 281, 282 relativi alla scuola di paleografia musicale sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di paleografia e filologia musicale

Art. 278. — La scuola di paleografia e filologia musicale si propone di fornire la preparazione scientifica e tecnica occorrenti a coloro che intendono mettersi in grado di conoscere ed interpretare direttamente le fonti musicali, dedicarsi al governo delle sezioni musicali delle biblioteche e degli archivi e specializzarsi nella storia della musica.

La scuola di paleografia e filologia musicale conferisce il diploma di paleografia e filologia musicale.

Art. 279. — Il direttore della scuola è un professore universitario di ruolo ed è nominato dal rettore su designazione del consiglio della scuola.

Art. 281. — Alla scuola di paleografia e filologia musicale possono iscriversi coloro i quali, già iscritti a un conservatorio di musica o a un liceo musicale pareggiato, oppure in qualità di candidati privatisti abbiano superato, presso un conservatorio o un liceo musicale pareggiato, gli esami complementari di armonia e storia della musica previsti per la loro materia musicale principale. Essi dovranno superare una prova scritta di italiano, consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale letteraria o storica, e una prova scritta di latino, consistente in una versione in italiano di un brano latino. La prova orale verterà sulle linee fondamentali della storia letteraria e della storia civile italiane.

Possono altresì iscriversi coloro che sono muniti di un diploma di scuola media di secondo grado. Essi dovranno svolgere una analisi scritta di una composizione musicale a schema morfologico regolare; la prova orale sarà intesa ad accertare la conoscenza della teoria

musicale generale. Dovranno inoltre eventualmente sostenere le prove di accertamento letterario, in relazione al loro pregresso curriculum scolastico.

Art. 282. — La scuola si riserva di organizzare, senza alcun aggravio finanziario per gli studenti, corsi integrativi di cultura intesi a facilitare la preparazione scientifica degli studenti stessi, con particolare riguardo alla cultura umanistica per i provenienti dai conservatori di musica privi di altro titolo, ed alla cultura musicale per i provenienti da scuole medie di secondo grado, sprovvisti di titolo musicale. Prima dell'esame di diploma, gli iscritti dovranno sostenere un esame inteso ad accertare la loro preparazione specifica umanistica o musicale, rispettivamente per i diplomati dai conservatori e dalle scuole medie superiori. Coloro che sono muniti di entrambi i titoli (umanistico e musicale) sono dispensati da qualunque esame di accertamento.

L'art. 285, relativo alla suddetta scuola è modificato nel senso che il penultimo comma viene soppresso.

L'art. 286, relativo alla suddetta scuola è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 286. — Data la particolare finalità dei singoli insegnamenti anche coloro che sono già muniti di laurea e che abbiano sostenuto esami speciali di materie affini a quelle elencate nel piano degli studi della scuola dovranno ugualmente sostenere tutti gli esami senza eccezione.

A coloro che sono provvisti di laurea in lettere o materie letterarie, il diploma di cui sopra è equiparato a quelli conseguiti nei corsi di perfezionamento post-universitario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 9. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **763**.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano, con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 763. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA), con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare in donazione dall'amministrazione provinciale di Matera un appezzamento di terreno di metri quadrati 20.000, sito in Matera alla contrada « Le Rondinelle », distinto in catasto alla partita n. 10415, foglio n. 31, particelle frazionate 327/*b* e 339/*b* alle condizioni ed agli effetti specificati nell'atto pubblico di donazione per notar Mario Madio, repertorio numero 21516, in data 28 agosto 1965.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 4. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1970.

Nomina del commissario del Governo per la regione Piemonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio dello stesso anno, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 196, concernente la nomina del commissario del Governo per la regione « Piemonte »;

Ritenuto che — a seguito di intervenuti mutamenti — occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la regione predetta, a decorrere dal 20 ottobre c. a.;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 25 settembre 1970;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Salerno, prefetto della provincia di Torino, è nominato commissario del Governo per la regione « Piemonte » a decorrere dal 20 ottobre c. a.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1970

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1970
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 282

(10561)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1970.

Nomina del commissario del Governo per la regione Molise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio dello stesso anno, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 201, concernente la nomina del commissario del Governo per la regione « Molise »;

Ritenuto che — a seguito di intervenuti mutamenti — occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la regione predetta, a decorrere dal 20 ottobre c. a.;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 25 settembre 1970;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Adriano Monarca, prefetto della provincia di Campobasso, è nominato commissario del Governo per la regione « Molise » a decorrere dal 20 ottobre c. a.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1970

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1970
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 281

(10562)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1970.

Nomina del commissario del Governo per la regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio dello stesso anno, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 191, concernente la nomina del commissario del Governo per la regione « Basilicata »;

Ritenuto che — a seguito di intervenuti mutamenti — occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la regione predetta, a decorrere dal 20 ottobre c. a.;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 25 settembre 1970;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Aldo Buoncristiano, prefetto della provincia di Potenza, è nominato commissario del Governo per la regione « Basilicata » a decorrere dal 20 ottobre c. a.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1970

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1970
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 283

(10563)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1970.

Radiazione del sapone alla nicotina dalla tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1952, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 104, con il quale i prezzi di vendita al pubblico del sapone comune alla nicotina da gr. 100 e del sapone profumato alla nicotina da gr. 100 vennero stabiliti nella misura tuttora in vigore;

Visto il decreto ministeriale del 16 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1962, registro n. 8 Monopoli, foglio n. 329, con il quale i prezzi di vendita al pubblico del sapone comune alla nicotina per pezzo da gr. 200 e per scatola da 36 pezzi da gr. 200 vennero stabiliti nella misura tuttora in vigore;

Considerato che la vendita dei prodotti suddetti è in continua costante diminuzione, per cui si rende opportuno provvedere alla loro radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico;

Su parere del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Il sapone comune alla nicotina da gr. 100, gr. 200 ed in scatola da 36 pezzi da gr. 200 ed il sapone profumato alla nicotina da gr. 100 sono radiati dalla tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio. La vendita di detti prodotti continuerà fino all'esaurimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1970

p. *Il Ministro*: BORGHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1970
Registro n. 10 *Monopoli, foglio n.* 352

(10582)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1970.

Iscrizione del solfato di nicotina al 40 % di nicotina in peso nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Ritenuto che occorre provvedere alla iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico del solfato di nicotina al 40 % di nicotina in peso;

Su parere del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Il solfato di nicotina al 40 % di nicotina in peso è iscritto nella tariffa di vendita al pubblico ai seguenti prezzi:

in latte da kg. 1: L. 2.500 la latta;
in latte da kg. 0,200: L. 500 la latta;
allo stato sciolto: L. 2000 il kg.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1970

p. *Il Ministro*: BORGHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1970
Registro n. 10 *Monopoli, foglio n.* 354

(10584)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1970.

Radiazione del solfato di nicotina al 50 % in volume dalla tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907

Visto il decreto ministeriale del 20 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1968, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 329, con il quale i prezzi di vendita al pubblico del solfato di nicotina al 50 % in volume allo stato sciolto e nei vari condizionamenti vennero stabiliti nella misura tuttora in vigore;

Considerato che il prodotto suddetto viene sostituito col solfato di nicotina al 40 % in peso, per cui occorre provvedere alla sua radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico;

Su parere del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Il solfato di nicotina al 50 % in volume allo stato sciolto e nei vari condizionamenti è radiato dalla tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio. La vendita di detto prodotto continuerà fino all'esaurimento delle relative scorte e, comunque, non oltre il termine fissato dall'art. 41, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1970

p. *Il Ministro*: BORGHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1970
Registro n. 10 *Monopoli, foglio n.* 353

(10583)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni F.A.T.A. Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni F.A.T.A. Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita e condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni F.A.T.A. Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede legale in Roma:

Tariffa 71, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (estensione dei tassi approvati con decreto ministeriale 8 gennaio 1968);

Tariffa relativa all'opzione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita vitalizia su due teste adeguabile annualmente, interamente o parzialmente reversibile;

Condizioni speciali di polizza per l'aumento periodico del capitale assicurato (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 14 novembre 1964).

Roma, addì 9 settembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(10223)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1970.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale, anno finanziario 1970.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale in data 15 luglio 1969, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1970;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio stesso;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

Sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale:

In aumento:

Cap. 105. — Compensi per lavoro straordinario al personale statale L. 1.000.000

In diminuzione:

Cap. 541. — Devoluzione al fondo di riserva dello avanzo di gestione dell'esercizio L. 1.000.000

Roma, addì 17 settembre 1970

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(10164)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società reale mutua di assicurazioni, con sede legale in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazioni sulla vita e condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede legale in Torino:

Tariffa 7-7 2T, relativa all'assicurazione su due teste di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile fino al primo decesso;

Tariffa 7-8, relativa all'assicurazione su due teste di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, reversibile parzialmente o interamente sulla testa sopravvivente;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita immediata vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo delle prestazioni in base ad un parametro determinato, su contratti con adeguamento automatico.

Roma, addì 24 settembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(10328)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1970.

Proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore jutiero operanti nelle provincie di Napoli e Trieste.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 23 settembre 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore jutiero operanti nelle provincie di Napoli e Trieste, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore jutiero operanti nelle provincie di Napoli e Trieste;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 23 settembre 1970 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore jutiero operanti nelle provincie di Napoli e Trieste, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dello art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10323)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1970.

Proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Pettinatura lane di Vercelli.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 14 agosto 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pettinatura lane di Vercelli, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta società del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pettinatura lane di Vercelli;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 14 agosto 1970 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Pettinatura lane di Vercelli, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10325)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 2 ottobre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Sidney Horace Hebblethwaite C.M.G., console di Gran Bretagna a Firenze.

(10021)

In data 2 ottobre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor John J. Degan jr., console degli Stati Uniti di America a Firenze.

(10022)

In data 2 ottobre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Rogelio Braceras, console generale dell'Uruguay a Genova.

(10023)

In data 2 ottobre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Walter H. Hummel, console degli Stati Uniti di America a Roma.

(10024)

In data 2 ottobre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Luiz Loureiro Dias Costa, console del Brasile a Roma.

(10025)

In data 2 ottobre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Vittorio Zanon, console onorario di Liberia a Torino.

(10026)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di dieci società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 ottobre 1970 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Produttori agricoli - Foggia », con sede in Foggia, costituita per rogito Pennacchio in data 9 gennaio 1964, rep. 93214;

2) edilizia « Edilfamiglia fra capi di famiglie numerose », con sede in Stornara (Foggia), costituita per rogito Buonasorte in data 18 ottobre 1966, rep. 39250;

3) edilizia « A.C.L.I. di Alezio », con sede in Alezio (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 27 giugno 1963, rep. 48772;

4) edilizia « S. Monica II », con sede in Milano, costituita per rogito Mezzanotte in data 18 settembre 1964, rep. 132922;

5) « Edile fra mutilati ed invalidi di guerra », con sede in Sondrio, costituita per rogito Fusco in data 10 aprile 1925, rep. 49;

6) di produzione e lavoro « Facchini lavoratori ortofrutticoli », con sede in Padova, costituita per rogito Todeschini in data 15 febbraio 1953, rep. 14222;

7) di produzione e lavoro « L'Artigiano », con sede in Melfi (Potenza), costituita per rogito Dorsa in data 18 gennaio 1963, rep. 7767-5799;

8) edilizia « Leona Confibus », con sede in Roma, costituita per rogito Gaetani in data 27 dicembre 1963, rep. 95761;

9) edilizia « Civilitas », con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 18 dicembre 1963, rep. 113430;

10) edilizia « Leda », con sede in Salerno, costituita per rogito Zecca in data 11 luglio 1964, rep. 141663.

(10035)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Decimomannu

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717, del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di San Sperate (Cagliari) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Decimomannu (Cagliari) con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 436 del 13 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 298 in data 2 dicembre 1964.

(10247)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione al consorzio provinciale antitubercolare di Treviso ad istituire, presso il proprio ospedale « Istituto Marino », di Jesolo, una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.88/12/4265, in data 10 settembre 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, il consorzio provinciale antitubercolare di Treviso è autorizzato ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso il proprio ospedale « Istituto Marino » di Jesolo (Venezia).

(10072)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Castel San Giovanni, a modificare il regolamento dell'annessa scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.61/1/4228, in data 10 settembre 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione l'amministrazione dell'ospedale civile di Castel San Giovanni (Piacenza), è autorizzata a modificare l'art. 9 del regolamento dell'annessa scuola per infermiere ed infermieri generici, elevando da cinquanta a settantacinque il numero massimo degli allievi da ammettere annualmente ai corsi.

(10079)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Serafino Rinaldi » di Pescina, a modificare il regolamento dell'annessa scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.38/4/4460, in data 10 settembre 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « Serafino Rinaldi », di Pescina (L'Aquila), è autorizzata a modificare l'art. 9 del regolamento dell'annessa scuola per infermiere ed infermieri generici, elevando da quindici a venti il numero massimo degli allievi da ammettere annualmente ai corsi.

(10080)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Pavullo nel Frignano ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.50/2/4569, in data 11 settembre 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Pavullo nel Frignano (Modena), è autorizzata ad istituire presso l'ospedale medesimo, una scuola per infermiere ed infermieri generici.

(10073)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale di zona « Calai » di Gualdo Tadino, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.58/9/4089, in data 10 settembre 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale di zona « Calai », di Gualdo Tadino (Perugia), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(10074)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale di zona « G. Guicciardini » di Valdobbiadene, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.84/8/4465, in data 10 settembre 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale di zona di « G. Guicciardini », di Valdobbiadene (Treviso), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(10075)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Voghera, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.57/5/4571, in data 10 settembre 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Voghera (Pavia), è autorizzata ad istituire presso l'ospedale medesimo, una scuola per infermiere ed infermieri generici.

(10076)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Santa Casa » di Loreto, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.3/9/4287, in data 10 settembre 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « Santa Casa », di Loreto (Ancona), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(10077)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Vittorio Veneto, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.84/6/4600, in data 10 settembre 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Vittorio Veneto (Treviso), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(10078)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Giancarlo Andreotti, nato a Rovigo il 27 giugno 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Ferrara in data 6 dicembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Ferrara.

(10289)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio « A. Oriani » di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bari n. 15800/S dell'11 giugno 1969, il preside del liceo ginnasio « A. Oriani » di Bari, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal prof. Vito Mastromauro la somma di L. 250.000 per la istituzione di un premio di studio intitolato « Dott. Felice di Bisceglie ».

(10011)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Eugenia Gnani, nata a Ravenna il 22 aprile 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in chimica industriale conseguito presso l'Università di Bologna il 15 luglio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(10000)

La dott.ssa Luciana Riccomini, nata ad Addis Abeba il 29 agosto 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze matematiche conseguito presso l'Università di Pisa l'8 luglio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(10001)

Il dott. Francesco Trisoglio, nato a Lu Monferrato (Alessandria) il 31 agosto 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano il 26 giugno 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(10002)

Il dott. Andrea Giordano, nato a Ivrea (Torino) l'8 marzo 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze agrarie conseguito presso l'Università di Firenze il 7 luglio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(10003)

Il dott. Giuseppe Severi, nato a Grosseto il 23 luglio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Pisa il 15 febbraio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(10004)

Il dott. Raffaele Pelosi, nato ad Aversa (Caserta) il 16 gennaio 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Pavia il 7 marzo 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(10005)

Il dott. Giuseppe Terenzio, nato a Fondi (Latina) il 13 settembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Roma il 2 agosto 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(10006)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1970, registro n. 85 Pubblica istruzione, foglio n. 16, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Testera Soria Carla avverso una decisione della commissione dei ricorsi presso il provveditorato agli studi di Alessandria.

(10007)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1970, registro n. 85 Pubblica istruzione, foglio n. 12, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Leda Giudicianni Valenti avverso la decisione adottata il 29 novembre 1963 dalla commissione di cui all'art. 5 della legge 1955/160 presso il provveditorato agli studi di Caserta.

(10008)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1970, registro n. 85 Pubblica istruzione, foglio n. 15, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Ivana Tebaldi avverso il provvedimento di revoca dell'incarico triennale adottato dal provveditore agli studi di Pesaro il 28 novembre 1966.

(10009)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1970, registro n. 80, foglio n. 177, è stato accolto, nei limiti indicati nella motivazione del parere n. 1429 del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario prodotto il 14 febbraio 1967 dalla prof.ssa Davì Ortenzia, per l'annullamento della decisione con la quale la commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, ha respinto il gravame gerarchico proposto dalla stessa contro la nomina conferitale dal provveditore agli studi di Messina per l'insegnamento di lettere nella scuola media di Limina, sezione staccata di Letoianni.

(10010)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1970, registro n. 80, foglio n. 237, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Cannavale Giacomo contro la decisione gerarchica 7 marzo 1967 del provveditore agli studi di Napoli.

(10227)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1970, registro n. 86, foglio n. 151, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Paviglianiti Carella Maria avverso la decisione del provveditore agli studi di Reggio Calabria numero 18238 in data 16 dicembre 1966 con cui è stato respinto un ricorso contro la graduatoria per le assegnazioni di sede agli insegnanti con nomina triennale compilata dal consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato per la industria e l'artigianato di Reggio Calabria.

(10228)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1970, registro n. 80, foglio n. 165, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Carfora Otello avverso i provvedimenti contenuti nella deliberazione del 7 settembre 1963 del consiglio di amministrazione dell'istituto professionale alberghiero di Chianciano Terme nonchè nella ministeriale del 18 febbraio 1964 in ordine all'esclusione del ricorrente dalla nomina per l'insegnamento dell'igiene professionale presso il predetto istituto.

(10229)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970 la provincia di Forlì viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.488.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10469)

Autorizzazione al comune di Mazara del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1970, il comune di Mazara del Vallo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 706.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10470)

Autorizzazione alla provincia di Ferrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970, la provincia di Ferrara viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 960.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10471)

Autorizzazione alla provincia di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970, la provincia di Firenze viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.510.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10472)

Autorizzazione alla provincia di Imperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970, la provincia di Imperia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 706.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10473)

Autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970, la provincia di Reggio Emilia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.275.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10474)

Autorizzazione al comune di Montefalcione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970 il comune di Montefalcione (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.028.690 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10374)

Autorizzazione al comune di Montaguto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970 il comune di Montaguto (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.799.470 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10375)

Autorizzazione al comune di Montalto delle Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970 il comune di Montalto delle Marche (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.680.240 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10376)

Autorizzazione al comune di Montresta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970 il comune di Montresta (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.910.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10377)

Autorizzazione al comune di Modolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970 il comune di Modolo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.030.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10378)

Autorizzazione al comune di Mogoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970 il comune di Mogoro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10379)

Autorizzazione al comune di Ottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970, il comune di Ottana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10380)

Autorizzazione al comune di Polesine Parmense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970, il comune di Polesine Parmense (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.455.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10381)

Autorizzazione al comune di Quadrelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970, il comune di Quadrelle (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.095.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10382)

Autorizzazione al comune di Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970, il comune di Signa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.315.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10383)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970, il comune di San Giorgio di Piano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.308.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10384)

Autorizzazione al comune di San Paolo di Jesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970, il comune di San Paolo di Jesi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.578.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10385)

Autorizzazione al comune di Rosora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1970, il comune di Rosora (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.536.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10386)

Autorizzazione al comune di Sarule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970, il comune di Sarule (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10387)

Autorizzazione al comune di Sagama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970, il comune di Sagama (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10388)

Autorizzazione al comune di Simala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970, il comune di Simala (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10389)

Autorizzazione al comune di Sulmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1970, il comune di Sulmona (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 390.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10390)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Prima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del tesoro novennali 5,50 % di scadenza 1° gennaio 1979

Si rende noto che il giorno 26 novembre 1970, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la prima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle diciassette serie (dalla 1ª/1979 alla 17ª/1979) dei buoni del Tesoro novennali 5,50%, di scadenza 1° gennaio 1979, emessi in base alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 ed al decreto ministeriale 11 dicembre 1969.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 25 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 21 ottobre 1970

(10594)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205

Corso dei cambi del 29 ottobre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	622,50	622,50	622,50	622,50	622,62	622,52	622,50	622,60	622,60
Dollaro canadese	—	609,90	610,30	610,05	609,90	611,13	609,90	610,05	611,10	611 —
Franco svizzero	—	143,53	143,55	143,53	143,60	143,66	143,50	143,53	143,68	143,57
Corona danese	—	83,02	83 —	83,43	83 —	83,04	83,04	83,43	83,04	83,04
Corona norvegese	—	87,12	87,10	87,125	87,10	87,15	87,13	87,125	87,16	87,15
Corona svedese	—	120,14	120,15	120,21	120,10	120,45	120,21	120,21	120,45	120,14
Fiorino olandese	—	173,01	173,19	173,01	173 —	173,09	173,02	173,01	173,06	173,03
Franco belga	—	12,543	12,545	12,5440	12,54	12,54	12,5420	12,5440	12,54	12,55
Franco francese	—	112,73	112,75	112,74	112,65	112,75	112,755	112,74	112,74	112,72
Lira sterlina	—	1487,15	1487,40	1487,40	1487,25	1487,50	1487,40	1487,40	1487,50	1487,35
Marco germanico	—	171,41	171,43	171,42	171,40	171,35	171,42	171,42	171,35	171,40
Scellino austriaco	—	24,12	24,1225	24,12	24,10	24,14	24,12	24,12	24,13	24,12
Escudo portoghese	—	21,75	21,77	21,76	21,70	21,76	21,77	21,76	21,76	21,73
Peseta spagnola	—	8,95	8,9575	8,9465	9 —	8,94	8,9475	8,9465	8,94	8,95

Media dei titoli del 29 ottobre 1970

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	97,75
Redimibile 3,50 % 1934	99,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,75
» 5 % (Ricostruzione)	84,50
» 5 % (Riforma fondiaria)	83,075
» 5 % (Città di Trieste)	83,575
» 5 % (Beni esteri)	81,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,575
» 5,50 % » » 1968-83	83,65
» 5,50 % » » 1969-84	88,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	99,275
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,45
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,90
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,40

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 ottobre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,51
Dollaro canadese	609,975
Franco svizzero	143,515
Corona danese	83,035
Corona norvegese	87,127
Corona svedese	120,21
Fiorino olandese	173,015
Franco belga	12,543
Franco francese	112,747
Lira sterlina	1487,40
Marco germanico	171,42
Scellino austriaco	24,12
Escudo portoghese	21,765
Peseta spagnola	8,947

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1970

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1970 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 settembre 1970 — Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1969			17.380		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	6.689.189			
	residui	360.015			
	Totale		7.049.204		
Accensione di prestiti	competenza	365.877			
	residui	3.948			
	Totale		369.825		
Spese correnti	competenza			5.069.304	
	residui			907.135	
	Totale				5.976.439
Spese in conto capitale	competenza			1.139.004	
	residui			367.168	
	Totale				1.506.172
Rimborso di prestiti	competenza			141.701	
	residui			26.337	
	Totale				168.038
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		4.669.903		3.892.618	
Conti correnti		18.146.627		18.161.740	
Incassi da regolare		3.414.371		3.347.520	
Altre gestioni		8.879.033		8.153.161	
	Totale		35.109.934		33.555.039
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		79.606		127.201	
Pagamenti da regolare		349.643		324.352	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.310.498		1.686.139	
Altri crediti		13.447.586		14.376.513	
	Totale		15.187.333		16.514.205
	Totale complessivo		57.733.676		57.719.893
Fondo di cassa al 30 settembre 1970			—		13.783
	Totale a pareggio		57.733.676		57.733.676

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 30 settembre 1970 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa			13.783	
Crediti di Tesoreria				
Crediti per operazioni di portafoglio		48.585		
Pagamenti da regolare		207.749		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi		947.681		
Altri crediti		2.405.768		
	Totale crediti		3.609.783	
	In complesso			3.623.566
Debiti di Tesoreria				
Debito fluttuante		4.360.671		
Conti correnti		2.137.186		
Incassi da regolare		310.554		
Altre gestioni		1.193.561		
	Totale debiti			8.001.972
Situazione del Tesoro (passività)				4.378.406

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 settembre 1970 L. 222.811 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: G. MICONI

(10715)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 1970

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.863.867.258.940 —
Cassa	»	42.093.162.161 —
Portafoglio su piazze italiane	»	1.332.370.785.018 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	416.749.338 —
Anticipazioni	»	852.009.595.523 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.188.834.655.429 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	2.528.570.257.498 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	713.594.909.089 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	1.322.264.369.302 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	113.983.735.927 —
Spese	»	157.166.827.822 —
	L.	10.454.172.306.048 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	9.814.487.107.049 —
	L.	20.268.659.413.097 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	1.769.463.816 —
TOTALE GENERALE	L.	20.270.428.876.913 —

PASSIVO

Voce		Parziali		Importo
Circolazione			L.	5.865.322.878.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	54.633.908.182 —
Depositi in conto corrente liberi			»	73.589.398.763 —
Conti correnti vincolati			»	3.222.141.643.921 —
Creditori diversi			»	1.048.217.783.382 —
Rendite del corrente esercizio			»	168.769.898.976 —
			L.	10.432.675.511.224 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	11.819.330.349 —		
Fondo di riserva straordinario	»	9.377.464.475 —		21.496.794.824 —
			L.	10.454.172.306.048 —
Depositanti			»	9.814.487.107.049 —
			L.	20.268.659.413.097 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	1.769.463.816 —
TOTALE GENERALE			L.	20.270.428.876.913 —

(10716)

Il Governatore CARLI

Il Ragioniere generale PESCATORE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ordinario, per esami e per titoli, a trecentoventi posti di direttore didattico in prova

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il testo unico ed il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvati, rispettivamente, con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e le successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 432;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Veduti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e le vigenti disposizioni relative ai titoli di preferenza a parità di merito;

Veduta la legge 20 luglio 1961, n. 831, e il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernenti le retribuzioni del personale statale;

Veduta la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, concernente provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di esame;

Veduta la legge 23 maggio 1964, n. 380, recante disposizioni relative al reperimento del numero dei posti da assegnare mediante concorso ordinario;

Veduta la legge 9 agosto 1967, n. 805, relativa all'incremento del ruolo organico dei direttori didattici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a trecentoventi posti di direttore didattico in prova (ex coefficiente 522) al quale possono partecipare:

A) gli insegnanti elementari di ruolo che abbiano, da almeno tre anni, alla scadenza dei termini del bando di concorso, la qualifica di ordinario e che siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

2) laurea in pedagogia o in materie letterarie, rilasciata dalla facoltà di magistero;

3) diploma di materie letterarie, di pedagogia e filosofia, rilasciato dai soppressi istituti di magistero;

B) gli insegnanti elementari non forniti di uno dei titoli di studio indicati nella precedente lettera *A*), purchè abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo alla data di cui al primo comma dell'articolo seguente.

Presentazione della domanda e dei titoli valutabili

Art. 2.

Coloro che trovandosi nelle condizioni richieste dall'articolo 1, intendono partecipare al presente concorso, devono far pervenire al provveditorato agli studi della provincia di titolarità, entro e non oltre sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo - allegato *A*), intestata al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione elementare, Divisione 3ª, Roma.

Nella domanda i candidati devono indicare:

a) il cognome e il nome (iscritti in carattere stampatello, se la domanda non è dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) la sede di titolarità, nonchè quella di servizio, qualora le sedi non coincidano;

d) il domicilio o il recapito al quale trasmettere eventuali comunicazioni (ogni variazione di indirizzo dovrà essere comunicata al Ministero).

Nella domanda i candidati devono altresì dichiarare:

1) di essere in possesso dei requisiti (servizio di ruolo titolo di studio) stabiliti per l'ammissione al concorso;

2) gli eventuali procedimenti penali o disciplinari subìti o quelli pendenti a loro carico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero deve essere vistata dalla autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

Unitamente alla domanda di ammissione il candidato deve presentare i titoli di studio e di servizio, nonchè le benemerenze e le pubblicazioni che riterrà opportuno esibire ai fini della valutazione, accompagnati da un elenco in carta libera, in duplice esemplare.

Domanda e documenti devono essere spediti per plico raccomandato ovvero recapitati a mano.

La data di arrivo della domanda è attestata dal timbro a calendario del provveditorato agli studi.

A tal fine i provveditori agli studi avranno cura, nel giorno di scadenza del termine, di prorogare l'orario dell'ufficio fino alle ore 24.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che comunque pervengano al provveditorato agli studi oltre il termine sopraindicato.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al n. 1) del terzo comma del presente articolo semprechè il candidato non abbia documentato in merito.

Non saranno prese in considerazione domande e documenti che pervengano direttamente al Ministero, quale ne sia il motivo

Requisiti di ammissibilità e titoli valutabili

Art. 3.

I titoli valutabili, nonchè i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato al precedente art. 2.

Non è ammesso riferimento a documenti ed a titoli già presentati o comunque giacenti presso gli uffici del Ministero o dei provveditorati agli studi.

I titoli che pervengono oltre il termine di cui al 1° comma del precedente art. 2, non sono ammessi a valutazione.

Trasmissione delle domande al Ministero

Art. 4.

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 2 il provveditore invierà al Ministero, Direzione generale istruzione elementare - Divisione 3ª, le domande e i documenti pervenutigli.

Nei confronti di ciascun concorrente, il provveditore riferirà al Ministero sul servizio prestato, esprimendo il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali e sull'attitudine morale e didattica del candidato ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore didattico, nonchè sulla idoneità fisica del medesimo ad esercitarne le funzioni, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Prove d'esame

Art. 5.

Gli esami constano di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono:

a) nello svolgimento di un tema di cultura generale;

b) nello svolgimento di un tema di legislazione scolastica.

La prova orale ha per oggetto le materie specificate in calce al presente bando (allegato *B*).

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate sei ore.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni e nella sede che saranno stabiliti dal Ministero.

La prova orale avrà luogo in Roma.

Ai candidati sara data comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui avranno luogo le prove scritte e quella orale.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta legale) recante la firma del candidato, autenticata dal segretario comunale del comune di residenza, da un notaio, dal direttore didattico o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato stesso presta servizio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

I candidati dovranno portare l'occorrente per scrivere; la *carta sarà fornita dal Ministero.*

E' vietato portare libri ed appunti. E' consentito soltanto portare e consultare il vocabolario della lingua italiana, purchè esclusivamente linguistico, per la prova di cultura generale; testi di legge privi di qualsiasi commento e di note introduttive e interpretative, per la prova di legislazione scolastica.

Per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero le prove scritte potranno aver luogo nelle altre località che, in relazione al numero degli aspiranti, saranno eventualmente stabilite di concerto con il Ministero degli affari esteri.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno, ai sensi dell'art. 384 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del testo unico e del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvati rispettivamente con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nonchè le disposizioni del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in quanto applicabili.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media di almeno 7/10 nelle prove scritte con non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 6/10.

La votazione complessiva è determinata sommando ai voti riportati rispettivamente nelle prove scritte e nella prova orale, il voto conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione elementare, Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello dell'espletamento di detta prova, i documenti redatti nelle forme di legge, attestanti il possesso dei titoli idonei ai fini della preferenza a parità di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui al comma quarto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Graduatoria

Art. 9.

La graduatoria di merito è formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo di cui al terzo comma dell'art. 7 del presente bando, con la osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8.

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso; lo stesso decreto dichiara i vincitori del concorso.

I candidati che riportino nelle sole prove di esame una votazione complessiva non inferiore a 105 su 150 senza conseguire la nomina in ruolo, hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria nazionale di cui all'art. 1 della legge 23 maggio 1964, numero 380.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono presentare, entro il termine di giorni trenta dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi;

b) diploma originale del titolo di studio, di cui al precedente art. 1, o copia autentica ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità in sostituzione del diploma;

c) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante la sana e robusta costituzione dell'aspirante e la sua *idoneità fisica al servizio.*

Il certificato dovrà contenere le dichiarazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente indicata; in tal caso, però, il certificato dovrà contenere la dichiarazione che l'imperfezione non menoma la idoneità fisica dell'aspirante allo svolgimento del servizio.

Sono altresì dichiarati decaduti i candidati:

a) che ad eventuale visita medica di controllo non risultino fisicamente idonei alla funzione direttiva, o che non si presentino ad essa, entro il termine stabilito;

b) che non risultino in qualsiasi momento, in possesso del requisito della buona condotta;

c) che abbiano, con documentazioni, dichiarazioni od omissioni indotto in errore l'amministrazione circa i requisiti richiesti.

Nomina

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati direttori didattici in prova.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei.

Fino a quando i vincitori del concorso non avranno conseguito la stabilità nel ruolo dei direttori didattici, i posti da essi precedentemente occupati in qualità di insegnanti elementari non saranno coperti da titolari.

Candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero

Art. 12.

I concorrenti che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero presenteranno le domande ed i titoli al Ministero degli affari esteri, il quale provvederà a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione elementare, Divisione 3ª, corredati della relazione e del giudizio redatti nei modi di cui al precedente art. 4, nonchè dell'esplicita dichiarazione che sono stati presentati in termini.

Ai predetti candidati è data facoltà di prorogare rispettivamente di trenta giorni i termini per la presentazione della domanda, dei titoli valutabili e di quelli di cui agli articoli 8 e 10 del presente bando.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1970
Registro n. 94, foglio n. 94

ALLEGATO A

Schema esemplificativo per la compilazione della domanda da presentare al provveditore agli studi della provincia di titolarità

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione 3ª - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) (1) . . . . nato a . . provincia di . . . . il insegnante elementare appartenente al ruolo magistrale della provincia di . . con sede di titolarità a . e sede di eventuale assegnazione provvisoria o comando a . . . . provincia di . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli . . .

A tale scopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione al concorso;

b) di avere subito procedimento penale (o disciplinare) ovvero di essere sottoposto a procedimento penale (o disciplinare). (Da scrivere soltanto nel caso in cui l'interessato abbia subito procedimento penale o disciplinare o sia sottoposto a procedimento del genere all'atto della compilazione della domanda).

Per ogni eventuale comunicazione indica il seguente indirizzo:

località . (provincia .)
via n

Data

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del signor . . . . (2).

---

(1) Le insegnanti coniugate nell'indicare le proprie generalità devono attenersi al seguente esempio:
Rossi Maria nata Bianchi;
le vedove:
Rossi ved. Maria nata Bianchi.

(2) La firma del candidato, posta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; ovvero deve essere vistata dalla autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA ORALE

Pedagogia, filosofia, didattica

1. — La persona umana. Finalità, fattori, forme e periodi dell'educazione. Autoeducazione ed eteroeducazione. La scuola ed i suoi rapporti con la famiglia, lo Stato, la Chiesa e le altre società.

2. — Principali dottrine filosofiche e pedagogiche dall'Umanesimo ad oggi. Il movimento educativo e scolastico italiano dagli albori del Risorgimento ad oggi, attraverso l'opera dei più importanti educatori e pedagogisti, con speciale riferimento alla educazione dei fanciulli, sia normali, sia minorati.

La psicologia e l'educazione: dalla psicologia intuitiva alla psicologia sperimentale, alla pedagogia sperimentale.

Problemi di psicologia dell'età evolutiva.

Problemi socio-economici e problemi scolastici.

3. — Vita scolastica: problemi dell'iniziativa, della disciplina e della collaborazione. La scuola unica pluriclasse. La scuola all'aperto e le differenziazioni didattiche.

Unità e differenziazione delle discipline scolastiche. Metodologia particolare di una disciplina a scelta.

I programmi di insegnamento dal 1888 ad oggi ed i problemi in essa affrontati.

4. — Sicura conoscenza di almeno due opere dell'età moderna o contemporanea, di contenuto prevalentemente pedagogico, una di autore italiano, l'altra di autore straniero, entrambe a scelta del candidato, il quale deve dimostrare di averle lette per intero e di saperle inquadrare storicamente.

Nozioni generali di diritto amministrativo

a) Ordinamento dello Stato italiano. La Costituzione, le leggi e i regolamenti.

b) Amministrazione centrale. Consiglio di Stato e Corte dei conti. Avvocatura dello Stato.

c) Amministrazione decentrata e Amministrazione locale. Enti pubblici, controllo dello Stato.

d) Natura del rapporto di pubblico impiego e leggi fondamentali sull'ordinamento gerarchico dell'amministrazione dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

e) Giustizia amministrativa e suoi organi. Diritti ed interessi. Ricorsi

Legislazione della scuola elementare

a) Cenni storici sulla legislazione della scuola elementare in Italia dal 1860 ad oggi.

b) Ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica dell'istruzione elementare.

c) Ordinamento didattico della scuola elementare. Scuole speciali Scuole all'estero. Scuola materna.

d) Stato giuridico ed economico del personale della scuola.

e) Alunni, obbligo scolastico; anagrafe scolastica, esami, libri di testo, biblioteche scolastiche.

f) Edilizia scolastica. Arredamento.

g) Ordinamento e funzioni del patronato scolastico e delle altre opere integrative e ausiliarie della scuola elementare.

h) Assistenza magistrale. Pensioni del personale della scuola.

i) Cenni sugli ordinamenti scolastici dei principali Stati.

Igiene della scuola e del fanciullo

a) Edificio scolastico e suoi requisiti. L'aula scolastica e i suoi requisiti. Cura dell'edificio e dell'aula.

b) Vigilanza sanitaria e relativo personale. Ambulatorio medico-scolastico. Cassetta sanitaria. Cartelle sanitarie. Croce Rossa.

c) Igiene dello scolaro: pulizia della persona e degli indumenti; pratiche igieniche nella scuola. Piccole cure e soccorsi d'urgenza. Malattie infettive con particolare riferimento a quelle del fanciullo, e loro profilassi. Malaria, tubercolosi, tracoma.

d) Organismo umano: nozioni elementari di anatomia e fisiologia, organi dei sensi e cure relative. Sviluppo del fanciullo anche in rapporto alla nutrizione e al lavoro scolastico.

e) Problemi igienici dell'organizzazione della scuola elementare: orari, vacanze, distribuzione delle lezioni e delle esercitazioni, occupazioni ricreative, scuole speciali per i minorati, refezione scolastica, colonie estive, ecc.

f) Educazione fisica, giuochi, sport.

Il candidato deve inoltre dimostrare di avere la piena padronanza dei programmi di insegnamento delle scuole elementari e dei problemi connessi con tale insegnamento.

Il Ministro: MISASI

(10464)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di restauratore (settore stampe e disegni) di 1ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1968, registro n. 81, foglio n. 314, con il quale veniva bandito, tra gli altri, un concorso per esami ad un posto di restauratore (settore stampe e disegni) di 1ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di restauratore (settore stampe e disegni) di 1ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti, risulta così composta:

Presidente:

Tropea dott. Giacomo, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione.

Membri:

Bianchi dott.ssa Lidia, direttore del gabinetto nazionale delle stampe di Roma;

Migliore dott. Renato, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione;

Recupero dott. Gaetano, direttore, ruolo storici dell'arte, della soprintendenza ai monumenti di Roma;

Catelli dott.ssa Maria nata Isola, direttore, ruolo storici dell'arte, del gabinetto nazionale delle stampe, di Roma.

Membro aggiunto:

Cacace prof. Fulvio, esperto nel settore stampe e disegni nell'istituto di chimica farmaceutica dell'Università di Roma.

Il sig. Gaspare Bentivegna, segretario nel ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970. Spesa presumibile lire 75.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1970
Registro n. 89, foglio n. 156

(10197)

Commissione giudicatrice del concorso per esami a centoventi posti di custode e guardia notturna nel ruolo del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti per la sede di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1968, registro n. 50, foglio 372, con il quale veniva bandito un concorso per esame a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui centoventi posti per la sede di Napoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esami a centoventi posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti, per la sede di Napoli, risulta così composta:

Presidente:

Dillon arch. Armando, soprintendente di 1ª classe - Roma.

Membri:

Di Geso ing. Giovanni, soprintendente ai monumenti Napoli;

Napoli prof. Mario, soprintendente alle antichità - Salerno;

Asso arch. Margherita, direttore, ruolo architetti, Soprintendenza ai monumenti - Napoli;

Angeloni dott. Corrado, vice provveditore, provveditorato agli studi di Napoli.

La signora Bianca Trevisan, nata Bruni, segretaria nel ruolo dei segretari dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970. Spesa presumibile L. 2.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1970
Registro n. 89, foglio n. 109

(10185)

Commissione giudicatrice del concorso per titoli a cinque posti di muratore di 3ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1968, registro n. 81, foglio n. 314, con il quale veniva bandito, tra gli altri, un concorso per titoli a cinque posti di muratore di 3ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per titoli a cinque posti di muratore di 3ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti, risulta così composta:

Presidente:

Agresti dott. Vito, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione.

Membri:

Ozzella dott. Annibale, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione;

Dillon dott. arch. Armando, soprintendente di 1ª classe nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Grillo arch. Aldo, direttore, ruolo architetti, delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Gargano arch. Michele, direttore, ruolo architetti, delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Il dott. Ugo Miano, consigliere di 1ª classe del Ministero della pubblica istruzione, svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970. Spesa presumibile L. 100.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1970
Registro n. 89, foglio n. 153

(10195)

Commissione giudicatrice del concorso per titoli a due posti di restauratore (settore oggetti antichi di metallo) di 3ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1968, registro n. 81, foglio n. 314, con il quale veniva bandito, tra gli altri, un concorso per titoli a due posti di restauratore (settore oggetti antichi di metallo) di 3ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per titoli a due posti di restauratore (settore oggetti antichi di metallo) di 3ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti, risulta così composta:

Presidente:

Rotondi prof. Pasquale, direttore dell'Istituto centrale del restauro di Roma.

Membri:

Moretti dott. Mario, soprintendente alle antichità di Roma;

Maetzke dott. Guglielmo, soprintendente alle antichità di Firenze;

Emanuele dott.ssa Clara, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione;

Grizi dott. Marcello, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione.

Il rag. Paolo Di Vincenzo, ragioniere superiore dell'amministrazione delle antichità e belle arti, svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970. Spesa presumibile lire 100.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1970
Registro n. 89, *foglio n.* 152

(10198)

Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di pittore verniciatore di 3ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1968, registro n. 81, foglio n. 314, con il quale veniva bandito, tra gli altri, un concorso per titoli ad un posto di pittore verniciatore di 3ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di pittore verniciatore di 3ª categoria, nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti, risulta così composta:

Presidente:

Tropea dott. Giacomo, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione.

Membri:

Verdeschi dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione;

Fioravanti dott.ssa Alma nata Russi, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione;

Cametti dott.ssa Marilisa nata Cordone, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione;

D'Amore dott.ssa Maria Concetta nata Giuliani, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione.

Il dott. Mario Serio, consigliere di 1ª classe del Ministero della pubblica istruzione svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970. Spesa presumibile lire 75.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1970
Registro n. 89, *foglio n.* 155

(10196)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli per l'ammissione di cinquanta laureati al terzo corso di studi per aspiranti segretari comunali da svolgere a Torino nell'anno accademico 1970-71.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1970-71 è istituito in Torino uno speciale corso di studi per aspiranti alla carriera di segretario comunale, il quale consisterà in lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze, nonchè in un periodo di tirocinio presso i comuni che saranno designati dal Ministero dell'interno.

Esso avrà inizio nel mese di gennaio 1971 e termine nel mese di luglio 1971.

Art. 2.

Al corso possono essere ammessi i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 30 giugno 1971; che alla data del presente decreto, non abbiano superato il 30° anno e non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1970-71; siano di buona condotta morale e civile e siano in possesso del diploma di una delle seguenti lauree: in giurisprudenza; in economia e commercio; in scienze politiche; in scienze diplomatiche e consolari; in scienze coloniali; in scienze politiche e sociali; in economia e diritto; in scienze economiche e marittime;

Art. 3.

Le domande degli aspiranti per l'ammissione al corso predetto, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno, dovranno essere presentate alle prefetture di residenza entro il termine massimo del 30 novembre 1970.

Alla domanda dovranno essere uniti:

1) Il certificato attestante il conseguimento del diploma di laurea con l'indicazione del relativo punteggio.

2) il certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie od imperfezioni;

3) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

I candidati possono esibire, altresì, in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso, gli altri titoli dei quali siano eventualmente in possesso (altra laurea; diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2, ecc).

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare, espressamente, di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1970-71 e di essere in possesso della cittadinanza italiana, ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza dell'aspirante ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

La presentazione della domanda implica la piena conoscenza e la incondizionata accettazione di tutte le condizioni indicate nel bando.

Art. 5.

Saranno ammessi al corso i primi 50 (cinquanta) classificati nella graduatoria di merito che verrà compilata da apposita commissione, tenuto conto del punteggio con il quale i titoli di studio sono stati conseguiti e della valutazione dell'amministrazione circa la attitudine del concorrente alla carriera di segretario comunale.

A parità di merito, saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

Non saranno ammessi gli aspiranti che negli analoghi corsi svolti negli anni precedenti siano stati eliminati per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali.

Art. 6.

La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni pratiche e delle conferenze, nonchè la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie, per tutta la durata del corso. Le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge, esclusi quelli militari, comporteranno l'immediata esclusione dal corso.

I partecipanti al corso, i quali dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di non trarre sufficiente profitto, ne saranno esclusi a giudicazio insindacabile del Ministero, su proposta del consiglio dei docenti.

Art. 7.

Ai partecipanti al corso sarà conferita, per tutta la durata di esso, una borsa di studio dell'importo di L. 80.000 (ottantamila) mensili, che verrà corrisposta, alla fine di ciascun mese, su attestazione del direttore del corso medesimo, dalla quale risulti che essi hanno regolarmente frequentato le lezioni ed effettuato il tirocinio finale, traendone adeguato profitto.

Per i partecipanti al corso che risiedono nel comune di Torino, l'importo della borsa di studio è ridotto a L. 40.000 (quarantamila) mensili.

Art. 8.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso stesso.

Art. 9.

Ai partecipanti al corso, i quali avranno superato gli esami di cui al precedente articolo, verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale della qualifica iniziale.

Art. 10.

Ai partecipanti al corso, che conseguiranno il diploma con una votazione complessiva non inferiore ai 9/10, verrà corrisposto un premio di profitto di L. 50.000 (cinquantamila).

Roma, addì 19 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(10527)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso per il posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Gussago

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6/1335, dell'8 settembre 1969, con cui fu bandito il concorso per soli titoli ad un posto di ostetrica condotta del comune di Gussago ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito formata, a conclusione di detti lavori, nella seduta dell'8 ottobre 1970;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle due ostetriche che hanno preso parte al concorso indicato in premessa:

1. Bonomi Regina . . . . . punti 16,124 su 60
2. Legenà Angela . . . . . . » 14,550 »

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione della vincitrice.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello del comune di Gussago.

Brescia, addì 17 ottobre 1970

Il medico provinciale: RAFFO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5342, in pari data, con cui è stata approvata la graduatoria di merito delle due candidate che hanno preso parte al concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Gussago, bandito ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Ritenuta la necessità di assegnare la condotta alla vincitrice;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La sottoindicata candidata è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Gussago:

1) Bonomi Regina . . . . . punti 16,124 su 60

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello del comune di Gussago.

Brescia, addì 17 ottobre 1970

Il medico provinciale: RAFFO

(10307)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 04019 del 31 maggio 1969, col quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sette posti di medico condotto, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 03820 del 3 giugno 1970, col quale la prima condotta medica (frazione Marittima) del comune di Diso venne stralciata dall'elenco delle condotte vacanti di cui al predetto decreto e, conseguentemente, venne annullato il bando di concorso per la parte riguardante la condotta stessa;

Visto il proprio decreto n. 0919 del 6 febbraio 1970, regolarmente pubblicato nei modi e termini di legge, col quale venne costituita la commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visti i verbali rassegnati da detta commissione in merito alle operazioni concorsuali svolte, nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata, relativa a quindici candidati dichiarati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguita l'idoneità nel concorso di cui in epigrafe:

1. Balena Pietro	punti	70,306	su 120
2. Capozzi Vittorio	»	66,588	»
3. Cannoletta Domenico	»	66,135	»
4. Valzano Vincenzo	»	65,132	»
5. Vinci Luigi	»	63,539	»
6. Marzari Sergio	»	62,120	»
7. Tarsia Attilio	»	58,900	»
8. Faggiano Antonio	»	53,813	»
9. Innocente Vittorio Roberto	»	53,500	»
10. Verri Giuseppe	»	52,519	»
11. Graziuso Benito	»	52,453	»
12. De Nigris Alberto	»	51,140	»
13. Lillo Leonardo	»	50,172	»
14. Perrone Giuseppe	»	49,432	»
15. Serratì Vincenzo	»	42,458	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce, nonchè per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli dei comuni interessati.

Lecce, addì 13 ottobre 1970

Il medico provinciale: RUBINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1968;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso indicato dai candidati risultati idonei;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche di seguito a fianco di ciascuno indicate:

1) Balena Pietro: Galatina (5ª condotta, frazione Collemeto);
2) Capozzi Vittorio: Lecce (1ª condotta);
3) Cannoletta Domenico: Lecce (4ª condotta);
4) Valzano Vincenzo: Squinzano (1ª condotta);
5) Vinci Luigi: Parabita (condotta unica);
6) Marzari Sergio: Ortelle (1ª condotta, capoluogo).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli dei comuni interessati.

Lecce, addì 13 ottobre 1970

Il medico provinciale: RUBINO

(10305)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 19 settembre 1969, n. 2983, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto e di ostetrica condotta vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto in data 15 ottobre 1970, n. 787, col quale è stata stralciata dal suddetto bando la condotta medica n. 6 (San Nicolò) del comune di Argenta, a causa della sua soppressione;

Ritenuto di dover nominare la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto;

Viste le designazioni dell'ordine dei medici della provincia di Ferrara, comunicate con nota n. 1086/ZA del 5 maggio 1970;

Viste le segnalazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Ferrara;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le segnalazioni pervenute dalle giunte comunali interessate, sulla terna proposta dal consiglio direttivo dell'ordine dei medici, sentita la locale associazione sindacale di categoria;

Considerato che ha ottenuto il maggior numero di segnalazioni il dott. Guido Ruina, medico condotto di Copparo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;

Vista la legge 13 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medici condotti vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1968, è costituita come segue:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Manzella dott. Vittorio, vice prefetto vicario della prefettura di Ferrara;

Carola dott. Herbert, ispettore generale medico, titolare dell'ufficio del medico provinciale di Vicenza;

Tortora prof. Mario, direttore della clinica ostetrico-ginecologica dell'Università di Ferrara;

Arlotti prof. Orlando, primario medico dell'ospedale civile di Copparo;

Ruina dott. Guido, medico condotto di Copparo.

Segretario:

Martino dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione avrà sede a Ferrara e le prove di esame non potranno aver luogo se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Ferrara e dei comuni interessati.

Ferrara, addì 15 ottobre 1970

Il medico provinciale: BONIFACI

(10310)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.